

CONVENZIONE (EX ART. 55 D.LGS 117 del 3.7.2017) TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE *PRO LOCO TRADATE ABBIATE* PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (ANNI 2020-2021-2022)

L'Anno duemilaventi addì _____, nella sede del Comune di Tradate

il *Comune di Tradate*, con sede in Tradate, P.za Mazzini 6, P.I. 00223660127 rappresentato dal Geom. Giorgio Colombo in qualità di Responsabile del Settore *Servizi Culturali*, autorizzato a stipulare contratti in nome e per conto del Comune

E

l'associazione turistica *Pro Loco Tradate Abbiate*, con sede a Tradate, in P.za Mazzini, n. 6, rappresentata dal Sig. Giuseppe Broggi, in qualità di presidente pro-tempore.

In esecuzione della Deliberazione G.C. n. Del

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Visti:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; inoltre, promuove lo sviluppo del volontariato salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 Principi generali).
- Il Codice definisce attività di volontariato quella "*prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*" (art. 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa organizzazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

Premesso inoltre che l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 prevede che:

- gli enti locali possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
- Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

premessi infine che:

- l'Associazione Pro Loco ha quali prioritari scopi di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo della diffusione delle tradizioni e della storia di Tradate, tramite l'organizzazione di manifestazioni aggregative e pertanto rappresenta un'importante realtà operante nella valorizzazione del territorio;
- l'Associazione è iscritta nel registro UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d'Italia al n. 003628;
- nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha dimostrato "*attitudine e capacità operativa*";
- grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione dei servizi di cui all'articolo 2;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra il **Comune di Tradate** (di seguito, *Comune*) e l'associazione turistica **Pro Loco Tradate Abbiate** (di seguito, *Associazione*) per lo svolgimento di attività di animazione e promozione turistica e culturale del territorio comunale.

Coerenza con le finalità statutarie dell'Associazione

Le attività di cui al presente articolo vengono svolte nel rispetto del vigente Statuto dell'Associazione, depositato agli atti.

Modalità di espletamento – Cabina di regia

L'attività dovrà essere svolta in costante condivisione con gli Assessorati alla Cultura e al Commercio

Allo scopo viene istituita una "cabina di regia" della quale faranno parte:

- il Presidente dell'Associazione
- l'Assessore alla Cultura
- l'Assessore al Commercio

La suddetta cabina di regia sarà attiva per l'intera durata della convenzione, si riunirà ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, nel rispetto dell'autonomia propria dei contraenti, sarà il luogo in cui le parti si confronteranno:

- in ordine ai bisogni del territorio (con ciò intendendo sia le esigenze di carattere informativo e pubblicitario sia la necessità di aggregazione della popolazione, di animazione del paese e di valorizzazione delle potenzialità del territorio di Tradate);
- con riferimento alle soluzioni da adottare (attività, iniziative, eventi etc.).

Proventi

I proventi eventualmente derivanti dallo svolgimento dell'attività competono in via esclusiva all'Associazione.

Art. 2

ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Impegni

In virtù della presente convenzione l'Associazione si impegna:

- ad assistere ed informare i cittadini e i turisti per mezzo di un operatore, in servizio presso la propria sede nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- a realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la realizzazione e la divulgazione di specifico materiale informativo-pubblicitario;
- a promuovere iniziative o esercitare attività tese a richiamare ospiti e a determinare movimenti turistici;
- a promuovere e realizzare manifestazioni di interesse turistico e/o culturale, eventi ricreativi, spettacoli, pubblici trattenimenti, escursioni etc.;
- a valorizzare le tradizioni locali;
- allo svolgimento delle pratiche relative agli oneri SIAE anche per gli eventi organizzati dal Comune e dalla Biblioteca nell'ambito del cartellone mensile degli eventi in collaborazione con Pro Loco;
- ad ottenere prima di ogni evento organizzato in proprio e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa;
- a dare adeguata visibilità al sostegno finanziario di cui al successivo art. 3, riportando lo stemma municipale su tutto il materiale promozionale e pubblicitario realizzato.

Responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera posti in essere a qualsiasi titolo dall'Associazione. L'Associazione si accolla altresì ogni responsabilità sia di natura civile sia di natura penale in merito a danni a persone e cose, da chiunque causati durante lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione.

Art. 3

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Il Comune riconosce nell'attività svolta dall'Associazione un ruolo di fondamentale importanza per la promozione del territorio comunale a beneficio della comunità.

Per questo l'Amministrazione si impegna a sostenere finanziariamente l'Associazione assegnandole

un contributo annuale di € 9.000,00 (novemila/00) di cui:

€ 5.000,00 a parziale copertura delle attività ordinarie

€ 4.000,00 per pratiche SIAE di competenza comunale

Il contributo, destinato a finalità istituzionali e neppure occasionalmente commerciali, non è gravato dalla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73.

L'erogazione del contributo avviene come sotto riportato:

ANNO 2020-2021 e 2022

- € 6.000,00 (seimila/00) entro 31 gennaio di ogni anno

- € 2.000,00 (duemila/00) entro il 30 giugno di ogni anno

- € 1.000,00 (mille/00) all'atto della presentazione del rendiconto annuale

Per esplicito accordo tra le Parti, il contributo in parola si intende comprensivo dei costi inerenti la copertura assicurativa del personale impiegato dall'Associazione nelle attività dedotte in convenzione.

Per particolari iniziative quali (organizzazione gemellaggio, mostre, notti bianche nell'ambito della promozione del Distretto Commerciale, concerti teatri ecc) concordate tra le parti la Giunta Comunale, con apposita deliberazione valuterà l'erogazione di ulteriori contributi che dovranno essere rendicontati a parte rispetto a quelli relativi agli importi su indicati.

Art. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE COMUNALI

Il Comune si impegna a sostenere l'attività di promozione turistica, culturale, ricreativa e di aggregazione sociale svolta dall'Associazione mettendo a disposizione della stessa le proprie attrezzature, compatibilmente con l'effettiva disponibilità dei beni richiesti, in particolare palco, sedie e tendostruttura;

Art. 5

CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli e ispezioni nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della convenzione. L'Associazione si impegna a fornire tutte le informazioni e il supporto necessari.

Art. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2022.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 7

CONTROLLI

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 2, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio (articolo 17 comma 3 D.Lgs. 117/2017).

Art. 8

RESPONSABILITA'

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma del D.Lgs. 117/2017 (art. 18), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della

polizza assicurativa rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia di Tradate, numero 1/64570/65/746050875 in data 23.6.2017, scadenza 8.7.2018.

Art. 9

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 10

ONERI

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del Comune di Tradate.

Art. 11

FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione relativa al presente contratto sarà deferita all'autorità giudiziaria competente del Foro di Varese.

Art. 12

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Tradate in persona del Sindaco pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di esecuzione del contratto e per le finalità di legge connesse al conferimento dell'appalto ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per il solo periodo di validità del contratto.

Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la

portabilità dei dati su dispositivo mobile facilmente leggibile e l'affidatario ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ipotesi di utilizzo degli stessi dati per finalità diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli.

Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a mezzo del Responsabile del Settore Cultura sport e tempo libero Geom. Giorgio Colombo, che li tratterà assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno trattati dal soggetto incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; che si useranno tecnologia ed applicativi; che i dati non saranno oggetto di profilazione. Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai dati personali ed esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso quando ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato.

Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

Art. 13

NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle vigenti disposizioni di legge applicabili in materia e in particolare alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 tariffa parte II art. 2.

Art. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente nei seguenti casi:

- in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente contratto;
- in caso di mancata sostenibilità degli impegni assunti dal Comune di Tradate a seguito di impreviste e subentrate norme in materie di Finanza Locale.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Tradate, _____

Per l'Associazione Pro Loco
Il Presidente
Giuseppe Broggi

Per il COMUNE DI TRADATE
Il Responsabile del Servizio Cultura
Geom. Giorgio Colombo